



ORDINANZA N° 14/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Crotona (KR). Autorizzazione all'occupazione di una porzione di demanio marittimo di 1.000 (mille) mq all'interno del porto, richiesta dalla Società "O.M.I.SUD Srl" per lo svolgimento di attività di manutenzione e assemblaggio di dotazioni di bordo della MN "Eco One".
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 232/2023 del 19/12/2023 con il quale al Dott. Alessandro Guerri è stato conferito l'incarico di Segretario Generale f.f., dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTA** l'istanza/PEC pervenuta in data 20/05/2024, con la quale, la Società "O.MI.SUD Srl", in qualità di impresa iscritta al registro ex art. 68, ha chiesto all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio l'autorizzazione intesa all'occupazione, per giorni trenta, di un'area di demanio marittimo di mq 1000 (mille) ubicata all'interno del porto di Crotona, banchina 15, adiacente all'ormeggio della MV "Eco One", come da planimetria allegata all'istanza, al fine di ivi depositare, mantenere e assemblare dotazioni di bordo della predetta unità (strumenti di perforazione di fondale marino, container);
- CONSIDERATO** che le suddette aree demaniali marittime portuali saranno in parte occupate e cantierizzate per le operazioni di assemblaggio e successiva installazione a bordo delle dotazioni predette;
- CONSIDERATO** che l'efficacia temporale della presente Ordinanza è correlata alla durata di esecuzione delle predette attività e, nello specifico, 30 giorni dall'entrata in vigore;
- CONSIDERATO** pertanto necessario provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, oltre che per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività richieste;
- RITENUTO** di non ravvisare, all'attualità, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;
- CONSIDERATO** che la Società istante risulta essere in possesso di scrizione nel registro ex art. 68 dell'AdSP MTMI per l'anno in corso, per "*Lavori di meccanica generale Codice Ateco (2007) n. 25.62 Categoria C*";
- PRESO ATTO** che nulla osta ai fini demaniali marittimi alla temporanea destinazione dell'area per le richieste prodotte nell'istanza;
- VISTE** le Circolari n° - 90 prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTO** l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- VISTO** il Documento di sicurezza presentato unitamente all'istanza, redatto ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 e del D.Lgs. n. 272 del 27 luglio 1999, nel quale sono individuati e valutati i rischi dell'attività lavorativa che sarà svolta nell'area demaniale marittima della quale si richiede la temporanea occupazione;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro – oggi AdSP MTMI - approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;
- VISTA** l'Ordinanza n. 36/2010 di emanazione del regolamento relativo la disciplina degli accessi, della circolazione e della sosta nell'ambito portuale di Crotona;

- IN VIRTÙ** dei poteri conferitiGli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza a norma dell'art. 10 e per trenta giorni consecutivi successivi, sulla banchina 15 del Porto di Crotona e precisamente nell'area meglio individuata nell'allegato stralcio planimetrico, verranno espletate operazioni di manutenzione e assemblaggio di dotazioni di bordo della MV "Eco One", ad opera della ditta O.M.I. Sud Srl.

ORDINA

ART.1 ZONE DI INTERDIZIONE

1. Sono vietati l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo nelle aree di demanio marittimo temporaneamente occupate per effetto della presente ordinanza, ad eccezione del personale appositamente autorizzato o che vi abbia comunque titolo.
2. Chiunque abbia titolo per accedere in porto, non potrà avvicinarsi con autoveicoli all'area interdetta destinata allo svolgimento delle operazioni di montaggio/smontaggio richieste e, dovrà astenersi dallo svolgere attività e/o dall'emettere suoni che possano turbare l'ordinato e decorso svolgimento delle stesse;
3. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco ed al personale sanitario, che debbano accedervi per ragioni di servizio.

ART. 2 MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE D. M. PORTUALI INTERESSATE

La società "O.MI.SUD Srl" è obbligata, durante il periodo di utilizzo delle zone demaniali marittime oggetto della presente ordinanza, a:

1. assicurare un servizio di vigilanza continuo in particolare nelle ore notturne e di dotare l'area interessata di adeguati mezzi di estinzione;
2. eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati alle attività;
3. rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sugli impianti, con particolare riguardo a gruppi elettrogeni eventualmente presenti;
4. acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio di eventuali strutture e impianti, redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio delle attività;
5. assicurare adeguate vie di fuga ed emergenza da mantenere costantemente pronte all'utilizzo;
6. predisporre un servizio di controllo del tratto di banchina delimitato; il servizio di controllo dovrà verificare che mezzi e/o persone siano autorizzate ad accedere presso la suddetta area;
7. consentire alla Capitaneria di Porto ovvero alle forze di Polizia e ai mezzi di soccorso il libero e pronto accesso;
8. posizionare idonea segnaletica e barriere protettive atte a informare dei potenziali pericoli;

9. assicurare la distanza minima di sicurezza dall'ormeggio dei natanti, laddove presenti, in prossimità del ciglio banchina;
10. rispettare i Regolamenti in vigore, relativi alla disciplina degli accessi, la circolazione e la sosta nell'ambito portuale di Crotona;
11. rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, avuto particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 del 3/4/2006, nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti, avendo cura di rimuovere i rifiuti urbani e speciali assimilati prodotti nelle aree interessate, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà in danno della società "O.MI.SUD Srl".

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO

La società "O.MI.SUD Srl" risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio delle attività per le quali viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e, con particolare ma non esclusivo riferimento, alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la società "O.MI.SUD Srl" direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi sul demanio marittimo e verso terzi.

Sono in particolare a carico della suddetta società:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche;
- b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- c) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della pertinente certificazione;
- d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla – osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa.

ART.4 OBBLIGO TENUTA DOCUMENTI

La società "O.M.I. SUD Srl" è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti, in particolare il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.

Ai sensi della vigente normativa, le imprese che operano in cantiere dovranno custodire la seguente documentazione:

- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

- Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
 - Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);
 - Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
- Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
- Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
 - Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
 - Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori in ambito portuale;
 - Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE;
 - Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
 - Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali di verifica periodica;
 - Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
 - Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; - Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
 - Dichiarazione di conformità delle macchine CE.

In particolare, il documento di valutazione dei rischi redatto a norma degli artt. 17 e 28 D. lgs. 81/2008, deve specificare:

- a) la descrizione delle operazioni e dei servizi oggetto dell'attività dell'impresa;
- b) l'individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, della merce e dei materiali movimentati e dell'attrezzatura utilizzata;
- c) il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego;
- e) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali;
- f) le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per il pronto soccorso;
- g) le misure adottate per la circolazione all'interno dell'area temporaneamente occupata.

ART. 5 CANONE

Il corrispettivo dell'utilizzazione delle zone demaniali marittime dovrà essere corrisposto dalla società "O.M.I.SUD Srl" il canone demaniale marittimo, stabilito dall'Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro che non potrà essere inferiore alla misura del canone minimo previsto dal comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, aggiornato ad Euro 3.225,50.

Il mancato pagamento del canone entro e non oltre giorni sette dalla data di trasmissione dell'avviso di pagamento PagoPa emesso da questa AdSP, comporterà l'automatica decadenza dalla presente autorizzazione/ordinanza, restando ferme le obbligazioni dei responsabili a corrispondere quanto dovuto e fatti salvi i provvedimenti da assumere ai sensi degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

ART. 6 DURATA

La presente ordinanza/autorizzazione ha efficacia esclusivamente per trenta giorni decorrenti dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. 10.

Decorsi i suddetti termini, la società "O.M.I.SUD Srl", a propria cura e spese e senza altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate, con rimozione a propria cura e spese di tutte le strutture e le attrezzature installate in forza della presente autorizzazione/ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree discendente dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree interessate, che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le suddette attrezzature rimosse dovranno essere trasferite fuori del demanio marittimo portuale e pertanto l'eventuale deposito su banchine piazzali e specchi acquei costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

ART. 7 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 8 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 9 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 30/05/2024

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro GUERRI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI